

COPIA



SENTENZA N° 36/32

DATA 20/0 1/202

RUOLO N° /22

REPERTORIO N° /22

CRONOLOGICO /22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Varallo Avv. Luca Bertagnolio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al promossa da: residente in rappresentata e difesa dall'Avv. giusta delega in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio della stessa.

attore

CONTRO

in persona del procuratore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' Avv. del Foro di giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio della stessa.

convenuto

M



CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni altra deduzione e/o istanza, Dichiarare che il titolo azionato deve essere rimborsato in base ai rendimenti prospettati a tergo dello stesso e, per l'effetto, dichiarare il diritto della a percepire il rimborso dello stesso in base alle condizioni indicate sul cartaceo, condamando la convenuta al pagamento della somma di euro 457,72 o di quella diversa che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. nei limiti di competenza per valore del giudice adito.

In via istruttoria:

Come da note conclusive del 22.06.2022

Il procuratore di parte convenuta

Nel merito:

Rigettare la domanda proposta dalla sig.ra perchè infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui al presente atto; nonchè, accertare e dichiarare la correttezza della condotta di con riferimento ai BPF della serie Q/P e - previa declaratoria, se ritenuta necessaria e/o opportuna, dell'erroneità della decisione dell'ABF di Torino n. 188885 del 27.10.2020 e, comunque, previo accertamento del contrasto della medesima decisione con la giurisprudenza di legittimità e di merito infra richiamata - accertare e dichiarare la non spettanza al sopra indicato sottoscrittore di ulteriori somme - per gli anni dal 21° al 30 ° anno - rispetto a quelle già liquidate al momento della riscossione dei titoli.

Con vittorie di spese e compensi

M



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti al Giudice Onorario di Pace di Varallo, affinchè venisse condannata a rimborsare il titolo (contratto di deposito fruttifero) in base alle condizioni del cartaceo.

Costituitasi parte convenuta in giudizio, concessi i termini per il deposito delle memorie e non ammessi i mezzi di prova dedotti dalle parti, le stesse precisavano le rispettive conclusioni riportate ed il giudice, ritenuta matura, tratteneva la causa in decisione.

La domanda formulata da parte attrice è stata provata e pertanto deve essere accolta.

Nello specifico tale conclusione trova fondamento nell'evidente inadempimento da parte di nel dare esecuzione alla decisione n. 18885/2020 emessa dall'Arbitrato Bancario di Torino con la quale veniva riconosciuto il diritto al rimborso in capo a parte attrice. Parte attrice, titolare di un contratto di deposito fruttifero sottoscritto in data 26.11.1986, si recava per l'incasso e riceveva una somma minore, ossia pari ad €. 681,21 (invece che €. 1.138,93).

La differenza, infatti, veniva imputata al fatto che a tali buoni veniva apposto un timbro correttivo della serie e, sul retro, un timbro correttivo al ribasso dei tassi di rendimento sino al 20° anno di durata dell'investimento e nessuna modifica per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno di fruttuosità.

Senza entrare nel merito della questione sulla validità dei timbri correttivi, ciò che rileva secondo questo Giudice è soltanto l'inadempimento di parte convenuta nella decisione dell'Arbitrato Bancario di Torino con la quale quest'ultima veniva condannata al

M



rimborso di quanto non corrisposto al momento dell'incasso del buono fruttifero.

Ne consegue la necessità di accogliere la domanda formulata da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il G.O.P. di Varallo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso tra le parti in epigrafe, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 457,72 oltre interessi come da domanda;
- condanna la convenuta , al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in euro 265,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettario, CPA e IVA, nonchè gli esborsi esenti iva e spese successive occorrende

Così deciso in Varallo, il giorno 11 Luglio 2022

1.